



Enti locali & Federalismo



IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

Una nota dell'Ifel a commento del decreto legge n. 102/2013 sulla finanza locale

Fabbricati-merce alleggeriti Imprese, l'esenzione dall'Imu senza limiti temporali

DI SERGIO TROVATO

Abolizione della seconda rata Imu ed esenzione senza limiti temporali per i fabbricati-merce posseduti dalle imprese. Maggiore elasticità nei criteri per la determinazione delle tariffe Tares in base al metodo normalizzato e costi più elevati per i contribuenti soggetti al prelievo in seguito all'abrogazione della norma che imponeva la copertura finanziaria nei bilanci comunali per tutte le agevolazioni concesse dagli enti non previste dalla legge. Sono alcune delle questioni che l'Ifel (fondazione Anci) ha posto in rilievo in una nota di commento al dl sulla finanza locale (102/2013) pubblicata lo scorso 5 settembre.

Immobili delle imprese. Oltre all'abolizione dell'imponibilità dei cosiddetti fabbricati-merce a decorrere dalla seconda rata 2013, la nota

chiarisce che per questi immobili è stata disposta l'esenzione «obbligatoria anche a regime». L'articolo 2 del dl, infatti, prevede l'esonerazione dal pagamento dell'imposta municipale per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga questa destinazione e non siano locati. La modifica della norma «viene effettuata mediante la sostituzione della previgente disposizione di agevolazione facoltativa». Tra l'altro, rileva l'Ifel, l'esenzione viene riconosciuta «senza limiti temporali, mentre in precedenza il regime agevolativo comunale poteva essere disposto non oltre i tre anni dall'ultimazione del fabbricato invenduto». In effetti, prima dell'intervento normativo per i beni-merce il legislatore demandava ai comuni il potere di concedere l'aliquota agevolata e per un periodo temporale massimo di tre anni. Invece, al fine di dare

una mano al settore dell'edilizia che è in forte crisi, oltre all'abolizione della seconda rata per il 2103, dal prossimo anno gli immobili delle imprese costruttrici non saranno più tenuti al pagamento fino a che non saranno venduti. Sempre che, naturalmente, gli stessi immobili non siano locati.

Tariffe Tares e agevolazioni. La fondazione Anci precisa nella nota che l'articolo 5 del dl interviene sulle norme che disciplinano la Tares con l'intento «di rendere meno rigido il riferimento ai criteri del dpr 158/1999, contenuto nella norma istitutiva del tributo (art. 14, dl n. 201 del 2011), ai fini della determinazione delle tariffe». Il comune, dunque, ha facoltà di graduare le tariffe oltre che in base ai criteri contenuti nel regolamento sul metodo normalizzato, anche tenendo conto dei due ulteriori criteri indicati dalla norma, già contemplati dalla disciplina

Tarsu (articolo 65 del decreto legislativo 507/1993). Secondo l'Ifel «convivono in modo non alternativo, ma – sembrerebbe – complementare, i criteri ordinari e i criteri ora introdotti». Con regolamento, quindi, i comuni possono commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, tenuto conto degli usi e della tipologia di attività svolte. Fermo restando che va sempre garantita la copertura integrale del costo del servizio. Questi criteri possono essere già fissati per l'anno in corso, entro il nuovo termine per l'approvazione del bilancio di previsione (30 novembre). Le tariffe possono essere determinate per ogni categoria o sottocategoria di attività, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti prodotti. La ratio

è quella di rendere la tassa più aderente alla tendenziale maggiore produzione di rifiuti e di rispettare il principio comunitario «chi inquina paga», come sancito dall'articolo 14 della Direttiva comunitaria 2008/98/Ce. La norma, poi, consente all'ente di predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo che tenga conto delle modifiche tariffarie. Infine, la nota fa un accenno alle nuove regole sulle agevolazioni, il cui costo ricade sui contribuenti tenuti a pagare la tassa, considerato che l'articolo 5 ha abrogato il comma 19 dell'articolo 14 del dl 201/2011. Questa disposizione imponeva l'iscrizione in bilancio di riduzioni tariffarie e esenzioni come autorizzazioni di spesa e obbligava il comune ad assicurare la relativa copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

—© Riproduzione riservata—

COMPRESO CHI HA GIÀ DELIBERATO LE MANOVRE TARIFFARIE. SCADENZA DELLA MAGGIORAZIONE NEL MIRINO

Comuni in ginocchio sulle difficoltà applicative della Tares

Le difficoltà applicative della Tares stanno mettendo in ginocchio gran parte dei comuni d'Italia compresi quelli che hanno già licenziato le manovre tariffarie. Le problematiche di maggior rilievo ruotano attorno a due questioni fondamentali. In primo luogo, quando scade la maggiorazione? La recente Ris. del Dip. delle Finanze n. 9/2013 ribadisce che la maggiorazione deve essere versata entro dicembre, e questo anche dopo il dl 102/2013 in merito a quel passaggio previsto al comma 4 dell'art. 5 dello stesso ove si legge che «il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti». Il dipartimento, invocando la lettura sistematica delle disposizioni contenute nell'art. 14 del dl 201/2011 e nell'art. 10 del ddl 35/2013 giunge alla conclusione secondo cui il versamento della maggiorazione deve essere garantita entro l'anno 2013. Aggiunge che, ai sensi della normativa che regge i versamenti mediante F24 nonché il dm che approva il bollettino postale, il versamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2013. La scollatura tra la penna del legislatore e quella del ministero è di tutta evidenza. L'art. 14 del dl 201/2011 inquadra la maggiorazione

come una componente della Tares le cui regole di determinazione poggiano sulla componente della tariffa rifiuti seguendone presupposto, base imponibile e agevolazioni. La maggiorazione segue la componente tariffaria sui rifiuti in tutte le sue dinamiche e modalità di versamento (si versa mediante F24 o bollettino conforme, in quattro rate scadenti a gennaio aprile luglio e ottobre). Arrivano poi le deroghe successive, prima fra tutte, le disposizioni contenute nel comma 2 dell'art. 10 del dl 35/2013 interpretate anche dallo stesso dipartimento con la circ. di chiarimento n. 1/2013, in certi passaggi fedelissima alla relazione di accompagnamento dello stesso decreto. Sulla scorta di questi assunti buona parte dei comuni hanno già esercitato la potestà regolamentare individuando, in qualche caso, scadenze che fissano l'ultima rata oltre l'anno 2013 comportando così lo slittamento al 2014 anche della maggiorazione, in virtù dell'assunto inserito quasi a caratteri cubitali nella lettera c) del comma 2 del citato art. 10 «la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riser-

vata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo». La maggiorazione, per effetto del dl 35/2013, non è diventata un tributo erariale ma è stata riservata allo Stato duplicando lo stesso meccanismo visto per la quota Stato Imu (definita dalla risoluzione ministeriale n. 2/2013 tributo comunale).

La precisazione è di fondamentale importanza. In quanto componente di un unico tributo locale, la maggiorazione rientra nella potestà regolamentare da esercitare nel rispetto dei criteri e vincoli normativi che in nessun passaggio (forse per svista) pongono un termine di scadenza del tributo Tares; né tanto meno indicano il 16 dicembre come data ultima di versamento. Fin da subito l'indicazione contenuta nel dm di approvazione del bollettino è stata interpretata come norma non vincolante anche per ragioni di gerarchia e competenza normativa. Gli unici paletti per la maggiorazione sono il canale di versamento e la contestualità di pagamento con l'ultima rata della tariffa. L'architettura normativa rende legittime le scelte di quei comuni che, basan-

dosi anche sulla circolare n. 1/2013 di interpretazione del dl 35/2010, hanno fissato la scadenza dell'ultima rata dopo il 2013, con l'unico obiettivo di quantificare esattamente gli importi dovuti rispetto alle dinamiche di occupazione e limitare così operazioni di rimborso o compensazione sulle quali nessun aiuto darà lo strumento F24 che, se funziona come la per la quota Stato Imu, non permette di compensare applicando le somme a credito maturate su tributi locali. La seconda questione attiene all'abrogazione del comma 19 relativo alle ulteriori agevolazioni Tares finanziate dall'ente. La scelta del legislatore non può essere letta come impossibilità di impiegare risorse da bilancio per finanziare agevolazioni che nulla hanno a che vedere con la produzione dei rifiuti. Sarebbe contrario al principio «paga chi inquina» caricare sul piano finanziario costi relativi a benefici di diversa natura il cui riconoscimento può legittimamente trovare forza sulle norme giuridiche trasversali che consentono a un comune di spendere risorse per finalità proprie (istituzionali, sociali, ambientale ecc.) ove l'unico limite appare quello della ragionevolezza e sostenibilità.

Cristina Carpenedo
componente Osservatorio
tecnico Anutel

